Codifica interna L01
322230
L'Ouficiale Giudiziario
L'OUFER! LUCIANA



TRIBUNALE DI PALERMO

Giudice Unico di Primo Grado

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e ss. C.p.c.con istanza per la determinazione delle modalità della

notificazione ex art. 151 C.p.c. in favore della

Sig.ra <u>D'Angelo Francesca</u>, nata a Castelvetrano il 08/07/1983, ed ivi residente, nella Via Palinuro s.n.c., Cod. Fisc.DN4FNC83L48C286L, rappresentata e difesa giusta procura allegata dall'Avv. Caterina Bivona del Foro di Marsala (Cod. Fisc. BNV CRN 66R53 F952L), ed elettivamente domiciliata a Palermo nella Via Imperatore Federico n°28, presso lo Studio Legale Costanza, numero di fax 0924982395, indirizzo di posta elettronica certificata bivonacaterina@pec.ordineavvocatimarsala.it, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 Dpr n°68 del 11/02/2005;

contro

il <u>Ministero dell'Istruzione</u>, <u>dell'Università e della Ricerca</u> in persona del Ministro pro tempore, cod. fisc. 80185250588, con sede a Roma nel Viale Trastevere n.76/A. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81;

l'<u>Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Direzione Generale,</u> nella persona del dirigente pro tempore, cod. fisc. 80012000829, con. sede a Palermo nella via Fattori n.60, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81;

l'Avvocatura dello Stato a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81;

e nei confronti di:

tutti i docenti iscritti nella classe scuola dell'infanzia ed elementare delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli anni scolastici 2014/2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali



d'Italia, ossia di tutti i docenti che, in virtù del reinserimento in graduatoria della Sig.ra D'Angelo Francesca nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo per la scuola dell'infanzia ed elementare, valide per il triennio 2014/2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

In fatto

La Sig.ra D'Angelo Francesca è una docente per la scuola dell'infanzia diplomata all'Istituto Magistrale Statale di Castelvetrano il 14/7/2001, è quindi in possesso del titolo abilitante e di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali. La ricorrente, quindi, ha conseguito entro l'anno 2001/2002 il diploma magistrale, titolo abilitante, ed ha quindi diritto ad essere inserita nelle graduatorie permanenti valide per gli anni scolastici 2014/2017 e nella I fascia delle graduatorie di istituto, in forza dell'atto adottato dalla Commissione Europea in data 31/01/2014, che ha riconosciuto il valore abilitante di tale titolo. Sarebbe stato naturale che in occasione dell' emanazione del decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, intervenuto successivamente all'atto della Commissione Europea, il Ministero tenesse conto di tale circostanza e prevedesse, con una norma ad hoc, il nuovo inserimento nelle graduatorie in questione, dei soggetti in possesso del relativo titolo abilitativo. Il Governo invece, anziché provvedere in tal senso, ha dato solo riscontro parziale all'atto Comunitario riconoscendo valore abilitante al diploma Magistrale solo per ciò che attiene le graduatorie di istituto prevedendo con l'atto impugnato sub b) l' inserimento in II fascia degli aspiranti diplomati, mentre non ha considerato il titolo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

I DD. MM. devono considerarsi, pertanto, illegittimi e viziati nella parte impugnata, in quanto l'atto della Commissione Europea di cui sopra è entrato a far parte del nostro ordinamento scolastico, senza alcuna limitazione e senza che fosse necessario un preventivo atto di recepimento da parte del Ministero, essendo il provvedimento comunitario immediatamente applicabile ed

esecutivo dal momento della sua emanazione ossia fin da 31 gennaio 2014. In virtù di tale atto, il MIUR è obbligato a retrificare e modificare i suddetti DD. MM, prevedendo e consentendo, l'inclusione della ricorrente per la prima volta nelle graduatorie ad esaurimento ed in prima fascia nelle graduatorie di Istituto.

In diritto

Sulla giurisdizione

Preliminarmente occorre evidenziare come oggetto del presente giudizio sia il diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita in graduatoria con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto costantemente la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative all'inserimento nelle graduatorie, assimilando in senso lato i poteri esercitati in proposito dall'amministrazione a quelli del datore di lavoro che fronteggia situazioni di diritto soggettivo dei lavoratori, i quali svolgono pretese relative alla conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria (fra le ultime Cass. sez. un n. 3032/11 e n. 22805/10 sulle graduatorie ad esaurimento, Cass. sez. un n. 17466/09, n. 3401/08 e n. 3399/08 sulle graduatorie permanenti; nello stesso senso la sentenza del Consiglio di Stato n.11/2011 che ritiene non compresa nella nozione di procedura concorsuale per l'assunzione, intesa come procedura caratterizzata dall'emanazione di un bando e dalla redazione della graduatoria, la fattispecie dell'inserimento degli insegnanti in possesso di determinati requisiti nelle graduatorie ad esaurimento).

In ragione di quanto esposto è competente a decidere sulle istanze della Sig.ra D'Angelo Francesca il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Palermo.

Sul merito

Violazione della disposizione contenuta nell'atto della Commissione Europea del 31 Gennaio

Violazione di legge (art. 53 e 197 D.Lgs. 297/94 - D.L. 104/2013 conv. Nella Legge 128/2013, contenente l'abolizione del comma 4 bis dell'art.1 L.62/2000 - art.53 R.D. 1054/1923 - art. 197 D.Lgs. 297/94 - D.M. 10.3.1997 - art.15 c. 7 DPR 323/1998) Violazione di disposizione comunitaria sovraordinata di esecuzione obbligatoria - Eccesso di potere - Omissione - Difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria - Manifesta ingiustizia - Violazione art.97 Cost. La Commissione Europea, su richiesta di un parere presentato da un docente italiano, ha riconosciuto, con atto pubblico ed ufficiale del 31 Gennaio 2014, che il diploma magistrale è una qualifica completa dell'insegnamento in Italia nelle scuole dell'infanzia e primaria e pertanto i possessori di tale diploma sono abilitati ad insegnare in tutta Europa. La commissione ha chiarito definitivamente il valore pienamente abilitante del diploma ed è stato trasmesso al Parlamento europeo. Va precisato al riguardo che il D.Lgs. n. 297/97 - T. U.P.I. ha stabilito che il titolo conseguito nell'esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto magistrale, abilitaall'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ed elementare. Il decreto legge n. 104/2013, convertito con modificazione dalla legge 128/2013, con l'abolizione dal c. 4 bis dell'articolo 1 della L. 62/2000 ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per insegnamento nella scuola paritaria, avendo di fatto aperto la strada anche al riconoscimento di pieno valore abilitante nella scuola paritaria e non per la scuola statale, con una disparità odiosa di trattamento nell'ambito della stessa categoria di docenti, forniti dello stesso titolo di studio. La Commissione Europea in data 31 Gennaio 2014 si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli Stari dell'Unione Europea (nel caso specifico Gran Bretagna). La Commissione dopo aver analizzato la legislazione italiana, e dopo avere interpellato l'autorità italiana che ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento "fully qualified to teach in Italy", ha riconosciuto la piena validità del titolo ai fini dell'insegnamento in Italia. In altri termini, prima dell'istituzione della Laurea in Scienza della



formazione primaria, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali sperimentali di istituto magistrale, per la scuola dell'infanzia, o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, per la scuola primaria, dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 R.D. n. 1054/1923, in combinato disposto con l'articolo 197 D. Lgs. 297/1994, come sancito inoltre dal DM 19 Marzo 1997, dall'art. 15 c.7 del DPR 23 Luglio 98 n. 323. Inoltre non si comprende come lo Stato Italiano abbia, in recepimento della direttiva succitata, ritenuto valido ed abilitante il diploma magistrale ai fini dell'inserimento nella seconda fascia abilitanti delle graduatorie di istituto (quelle valide per le supplenze), mentre non lo consideri titolo per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (quelle valide per le nomine in ruolo). Secondo l'operato del MIUR, quindi, i diplomati magistrale sarebbero da considerarsi abilitati ai fini delle supplenze, ma ciò non potrebbe mai determinare per loro il diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò mostra l'assoluta abnormità e contraddittorietà del comportamento tenuto dal MIUR e l'illegittimità degli atti impugnati, anche sotto tali profili.

Sotto questo profilo è evidente che il ricorso è fondato e deve essere accolto e devono essere annullati i DD. MM.

Tutto quanto premesso e ritenuto, la Sig.ra D'Angelo Francesca, come in atti rappresentata e difesa,

RICORRE all'ILL.MO GIUDICE del LAVORO

a norma degli artt. 414 e segg. C.p.c.

affinche fissi con decreto l'udienza di discussione della causa e disponga la comparizione delle parti con invito ai resistenti a costituirsi nei modi e nei termini di legge di cui all'art. 416 C.p.c., incorrendo in difetto nelle decadenze di cui allo stesso art. 416 C.p.c., per ivi sentire così provvedere nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, cod. fisc. 80185250588, con sede a Roma nel Viale Trastevere n.76/A.

domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81; dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Direzione Generale, nella persona del dirigente pro tempore, cod. fisc. 80012000829, con sede a Palermo nella via Fattori n.60, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81; dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Ufficio XV, Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, nella persona del dirigente pro tempore, cod. fisc. 800018500829, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81;

previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione:

del D.M. del MIUR a firma del Ministro del 1 aprile 2014 n.235 per l'aggiornamento, la permanenza e la conferma delle graduatorie provinciali ad esaurimento (GaE) nella parte in cui non si è disposto il nuovo inserimento per la scuola dell'infanzia ed elementare dei docenti forniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, titolo del tutto abilitante, come stabilito dall'atto ufficiale del 31 gennaio 2014 della Commissione Europea, che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno suddetto;

del DM 353/2014 a firma del Ministro del 22/05/2014 per l'inserimento nelle graduatorie di istituto nella parte in cui all'art. 2 si stabilisce che i titolari di diploma magistrale vengono inseriti in seconda fascia di graduatoria quali abilitanti e non in prima fascia laddove vengono graduati gli aspiranti abilitanti e già inseriti nelle graduatorie permanenti;

di tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, e delle relative procedure, di estremi e contenuto ignoto, nella parte in cui si e negato l'inserimento nelle suddette graduatorie dei docenti in questione,

e per il riconoscimento

del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento di cui al DM citato e di conseguenza, nelle Graduatorie di Istituto in I fascia e per il periodo ivi considerato.



Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa con attribuzione al procuratore costituito antistatario avvocato Caterina Bivona che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti: 1) Diploma della ricorrente

2) D.M. 235 dell'1 Aprile 2014 per il personale docente ed educativo. 3) DM 486 del 20/6/2014 4) Decreto Provveditoriale con il quale sono state pubblicate le Graduatorie provinciali permanenti provvisorie di I, II, III e IV fascia, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del D.M.235 del 1 aprile 2014 per il personale docente di scuola del primo e secondo grado e per il personale educativo della provincia di Trapani. 5) Graduatorie ad esaurimento. 6) Dichiarazione situazione reddituale.

Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni sul proprio numero di telefax 0924/982395 o all'indirizzo di posta elettronica certificata bivonacaterina@pec.ordineavvocatimarsala.it.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato, e che la ricorrente non ha avuto nell'anno 2014 un reddito imponibile superiore a € 32.298,99, e quindi nessuna somma è dovuta a titolo di contributo unificato.

Salemi/Palermo 11/7/2015

Avv. Caterina Bivona

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ai sensi dell'art. 151 C.p.c.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura allegata agli atti, premesso che:

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento di cui al DM citato e di conseguenza, nelle Graduatorie di Istituto in I fascia e per il per il triennio 2014/2017;

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che, in virtù del reinserimento

della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del grande numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Palermo;

Cazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso, e l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio, e significative al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106 ("Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in un giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"); è che oltretutto la pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa per l'insegnante D'Angelo Francesca;

ritenuto che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 C.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, ed in tal senso il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

rilevato, infine, che tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www. istruzione. it/web/ministero/proclami_12).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

fa istanza



affinche l'On le Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 C.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale,

voglia

autorizzare la notificazione del ricorso:

- 1) Quanto ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto sul sito internet del MIUR
- 2) Quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Palermo, 11/7/2015

Avv. Caterina Bivona

TRIBUNALE DI PALERMO IL GIUDICE DEL LAVORO

Visto il ricorso depositato il 13.7.15

Visti gli artt. 413 e segg. C.P.C.

dispone la comparizione personale delle parti per l'udienza di discussione del 8.6.17 ore 10,00

Onera il ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto entro dieci giorni da oggi al convenuto il quale dovrà costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Palermo, li 31 luglio 2015

JE CANCELLIERE .

IL GIUDICE

Luisa Trizzino


Ai sensi dell'articolo 52 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, si attesta che il su esteso atto è copia conforme a quello contenuto nel fascicolo informatico del procedimento civile, sez. lavoro, iscritto al n. 8587/2015 del R.G.L. del Tribunale Civile di Palermo, pendente tra D'Angelo Francesca contro MIUR, ed è estratto dall'avv. Caterina Bivona e si compone di n. 12 pagine.

Palermo, 6/11/2015

Avv. Caterina Bixona

CORTE DI APPELLO DI PALERMO UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Aw. Caterina Bivona, procuratore della Sig.ra D'Angelo Francesca io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato copia integrale del presente atto a: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma nel Viale Trastevere n.76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81, mediante consegna di copia a mani di



CORTE DI APPELLO DI PALERMO UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Caterina Bivona, procuratore della Sig.ra D'Angelo Francesca io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato copia integrale del presente atto a: l'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Direzione Generale, nella persona del dirigente pro tempore, con sede a Palermo nella via Fattori n.60, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81, mediante consegna di copia a mani di

presso i Avvocatura Distrettuale dello a di copia a mani di a mani dell'ivi incaricato alla ricezione Di Noto Rosario t.q.

PA, 6 NOY. 2015

L'UFFICIALE GIUDIZIANO Pletto Matranga Corte di Appello - Zaiento 4

CORTE DI APPELLO DI PALERMO UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Catetina Bivona, procuratore della Sig.ra D'Angelo Francesca io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato copia integrale del presente atto a: l'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Ufficio XVIII, Ambito Territoriale per la Provincia

presente atto a: l'Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, Ufficio XVIII, Ambito Territoriale per la Provincia
di Trapani, nella persona del dirigente pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocature Digretturale dello
Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81, mediante consegna di copia a mani di a mani dell'ivi incaricato alla ricezione
Stato, a Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81, mediante consegna di copia a mani di a mani dell'ivi incaricato alla ricezione
PA, — 6 NOV. 2015

L'UFFICIALE GIULZIABIO
Pietro Nigraggia
Corte di Appeline Privatgia

